

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa un disegno di decreto legislativo concernente la concessione
di un compenso agli impiegati dello Stato ed ai docenti per l'anno 1962
e la modificazione di alcuni articoli della legge sugli stipendi
del 5 novembre 1954

(dell'8 gennaio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo con il presente messaggio sottoporre alla vostra attenzione alcune proposte concernenti la retribuzione dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

I. CRONOLOGIA

Nel nostro messaggio del 16 agosto 1960, con il quale venivano proposte alcune modificazioni alla legge sugli stipendi agli impiegati dello Stato ed ai docenti, allo scopo di assicurare momentaneo rimedio agli inconvenienti più gravi accertati nell'applicazione della legge in vigore, sottolineavamo (pag. 9 del messaggio) che le nostre proposte volevano essere « l'inizio di una adeguazione dell'organico »; quella novella legislativa voleva cioè segnare, come giustamente rilevò anche la Commissione della Gestione nel suo rapporto del 12 ottobre 1960 (pag. 3), il punto di partenza verso la revisione generale dell'organico da tempo chiesta da quella Commissione e dal Fronte Unico dei dipendenti dello Stato.

Possiamo ora affermare a posteriori che in generale, tenuto conto della estrema delicatezza della materia, l'applicazione della novella legislativa dell'ottobre 1960 ne ha compiutamente dimostrata l'opportunità ed ha permesso all'Esecutivo cantonale di sanare molte situazioni palesemente inadeguate e di non ulteriormente aggravare le difficoltà di assunzione del personale qualificato.

Con sua lettera del 18 settembre 1961 il Fronte Unico sottoponeva al Consiglio di Stato un suo progetto di nuova scala degli stipendi, di classificazioni delle funzioni ed altre importanti modificazioni della legge sugli stipendi; il Dipartimento delle finanze iniziava subito l'esame delle stesse, calcolando in particolare l'onere che le singole proposte avrebbero comportato per il bilancio dello Stato. A conclusione di successive diverse riunioni tra il direttore del Dipartimento delle finanze ed i rappresentanti del Fronte Unico le due parti concordemente riconobbero la necessità di dare inizio senza ulteriore remora alla revisione della legge sugli stipendi. Poiché tale studio, anche con l'impegno di premurosamente operare, avrebbe però necessitato di un certo tempo, comunque impossibile risultava poter far entrare in vigore le nuove disposizioni già nel gennaio 1962, i rappresentanti del personale insistettero particolarmente affinché, in attesa della soluzione definitiva, i dipendenti dello Stato potessero godere di qualche beneficio reale già durante l'anno 1962.

Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento delle finanze, dopo attento ponderato esame di tutta la complessa situazione, si dichiarò d'accordo di iniziare le trattative vere e proprie senza indugio alcuno e di fare tutto il possibile

per addivenire ad un accordo tanto tempestivamente da poter far entrare in vigore il nuovo organico, senza clausola retroattiva, il 1. luglio 1962.

Ove si fosse constatata, ad un certo momento, che tale possibilità era da escludere, le trattative sarebbero state allora immediatamente sospese e riprese nella primavera 1963 e ciò nell'interesse di un ponderato spassionato esame e di una soluzione oggettiva e serena della questione. Nel frattempo il Consiglio di Stato avrebbe proposto al Gran Consiglio l'adozione di misure transitorie per il 1962.

Il Fronte Unico si dichiarò pienamente d'accordo con tutte queste proposte ritenendosi soddisfatto della soluzione trovata.

Mentre le trattative per la soluzione definitiva del problema del nuovo organico sono già iniziate e speriamo potervi tra alcuni mesi parteciparvene le conclusioni con apposito messaggio, vi chiediamo ora in sostanza, con il completo accordo del Fronte Unico, di voler approvare alcune misure di prima urgenza, affinché le due parti, di comune accordo, possano esaminare intanto con la necessaria tranquillità la soluzione definitiva.

II. LE MISURE PROPOSTE

A) *Motivazioni dei miglioramenti richiesti :*

Nonostante i provvidi effetti della novella legislativa dell'ottobre 1960, si deve indubbiamente riconoscere che, a parte la questione della classificazione delle funzioni, gli stipendi percepiti dai dipendenti dello Stato necessitano, chi in misura minore, chi in misura più lata, di un certo adeguamento. A tale conclusione si arriva ove si stabiliscano confronti con gli stipendi concessi dalle altre Amministrazioni pubbliche cantonali e degli altri Cantoni confederati in relazione a recenti modificazioni delle relative leggi organiche. Tali confronti debbono certamente venire esperiti con accorta prudenza, tenuto conto dell'insieme delle norme disciplinanti i rispettivi rapporti d'impiego, della difficoltà di ottenere paragoni pertinenti e della costante necessità di valutare la situazione economico-finanziaria del Cantone. Pur con queste legittime riserve, appurata la necessità di mantenere una certa equidistanza tra le rispettive posizioni, si può senz'altro ammettere che un miglioramento, entro i limiti permessi dal nostro bilancio, è da ritenere giustificato. Con ciò al Cantone, anche senza confronti assoluti con l'economia privata, essendo nota la fondamentale diversità della situazione dei rispettivi dipendenti, è accordata la possibilità di mantenere la sua posizione sul mercato del lavoro, caratterizzato da molti anni ormai da un accentuarsi sempre più marcato della domanda con conseguente inasprimento della concorrenza e tendenza al rialzo dei salari. Se l'attuale periodo congiunturale, causa prima di questa situazione, dovesse mantenersi anche soltanto al livello attuale, e niente permette oggi di fondatamente dubitarne, tali difficoltà si manterranno, aggravandosi in determinati settori. Di fronte a questa situazione è di palese evidenza che lo Stato, nell'interesse generale, abbia a mantenere le sue posizioni rispetto agli altri concorrenti.

La situazione e le prospettive future del bilancio cantonale non sono d'altra parte del tutto rassicuranti, se si pon mente specialmente all'imponenza delle opere in fase di realizzazione o progettate per i prossimi anni, per cui, riconosciuta la legittimità della richiesta, da parte delle associazioni del personale, di un adeguamento della mercede corrisposta, occorre tuttavia serbare una prudente misura, non ignorando la nostra situazione economica nei confronti delle altre economie cantonali.

Ricordiamo a tale proposito che l'indice che determina la capacità finanziaria del Ticino, ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 concernente la

perequazione finanziaria tra i Cantoni, risulta del 60 % rispetto all'indice generale della Svizzera (= 100). La posizione degli altri Cantoni è la seguente :

Finanziariamente forti	}	Basilea-Città	658
		Ginevra	208
		Zurigo	166
		Basilea-Campagna	135
		Unterwald le Bas	132
		Glarona	124
		Zugo	124
		Neuchâtel	118
		Argovia	110
		Soletta	108
		Sciaffusa	108
Finanziariamente medi	}	Vaud	96
		Berna	85
		Appenzello RH esterno	76
		St. Gallo	74
		Lucerna	69
		Turgovia	67
Finanziariamente deboli	}	Ticino	60
		Grigioni	56
		Uri	55
		Friborgo	52
		Svitto	50
		Vallese	46
		Appenzello RH interno	33
Unterwald le Haut	32		

Opiniamo pertanto di avere con ciò sufficientemente chiarite, in questa sede ed in generale, le ragioni che giustificano un adeguamento degli stipendi. Le misure che vi proporremo qui, in via preliminare, segnano il *quantum* che abbiamo ritenuto possibile concedere subito, in attesa di sistemare, revisando totalmente la legge sugli stipendi, le varie posizioni di categoria ed individuali.

B) *La rivalutazione dell'indennità di famiglia e per i figli :*

Circa questo problema il Fronte Unico si è dichiarato d'accordo che la soluzione da noi proposta valga quale formula definitiva e concordata, che rappresenta perciò un'anticipazione della revisione della legge sugli stipendi.

Attualmente, a norma degli art. 13 e 14 della legge sugli stipendi, l'indennità familiare è stabilita in Fr. 300,— annui e quella per i figli in Fr. 240,—, aumentata quest'ultima di Fr. 120,— secondo l'art. 3 del decreto legislativo concernente l'assegnazione di indennità di rincarato. Prima dell'entrata in vigore delle leggi organiche ora vigenti, mentre l'assegno per i figli era fissato dalle rispettive leggi sugli stipendi, l'indennità di famiglia era contemplata dai decreti concernenti il carovita.

Con il presente messaggio vi proponiamo che l'indennità familiare venga portata a Fr. 480,— annui, come pure quella per i figli. Viene con ciò dato particolare risalto all'assegno concesso per i figli, confermando il principio che determinante per lo stipendio è in primo luogo il rendimento e garante per un sano e auspicabile incremento della formazione delle famiglie e per il loro mantenimento è precipuamente un adeguato stipendio base, ma che d'altra parte anche i bisogni sociali del dipendente debbono essere considerati in una certa misura, corrispondendo in particolare una indennità al dipendente che ha figli,

che della famiglia sono elemento determinante e peculiare motivo di maggiorate spese.

Viene contemporaneamente precisato il concetto di figlio interpretandolo in senso lato, in relazione all'effettivo onere sopportato e tenuti presenti i più aggiornati ordinamenti in materia (Confederazione ad esempio).

C) *Compenso di Fr. 600,— per l'anno 1962 :*

Le ragioni di questo compenso abbiamo già lumeggiato in precedenza e sono strettamente collegate con il procedere dei lavori per il nuovo organico, che con l'inizio delle trattative vere e proprie con il Fronte Unico sono ormai entrati nel vivo della materia.

Lasciata in disparte la concessione di un aumento percentuale provvisorio che, anche se in certo modo più equo, avrebbe necessitato di difficoltose correzioni, sia per le classi ultime della scala organica mediante introduzione di un aumento minimo, sia per altre classi o addirittura per singole posizioni, per tener debito conto, mediante fissazione di un'altra percentuale più bassa, di miglioramenti di stipendio determinati dall'applicazione della novella legislativa dell'ottobre 1960, unica possibilità è apparsa quella di accordare a tutti i dipendenti dello Stato indistintamente un aumento in valori assoluti.

L'importo è tale per cui riteniamo fermamente di aver con ciò fatto anche un buon passo avanti sulla strada del nuovo ordinamento degli stipendi dei dipendenti statali. Resta inteso, ed il Fronte Unico si è dichiarato consenziente, che, ove il nuovo organico entrasse in vigore già durante l'anno 1962, il compenso cesserebbe, ritenendosi compreso nei nuovi stipendi.

Avremmo preferito prolungare la validità del decreto legislativo oltre il 1962, sino al momento dell'entrata in vigore del nuovo organico; il Fronte Unico ha però fatto presente che gli tornava difficile potersi impegnare per un periodo di tempo superiore ad un anno, data l'incertezza dei fattori imponderabili, e questa argomentazione noi abbiamo ritenuto di poter accogliere, a dimostrazione della nostra volontà di addivenire per quanto possibile ad un accordo totale con i rappresentanti del personale.

A segnare la speciale natura del compenso previsto, questo verrà corrisposto separatamente dallo stipendio normale, in rate trimestrali posticipate.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

La maggior spesa che deriverà dall'applicazione delle disposizioni che abbiamo esposto è la seguente :

A) *Indennità familiare e per i figli*

1) per l'indennità familiare

— per i dipendenti dello Stato e
i docenti delle scuole cantonali
(compresi i magistrati ed i
Consiglieri di Stato)

1385 persone a Fr. 180,— (480 — 300) =	Fr. 249.300,—
2,4 % AVS	Fr. 5.983,20 +
	<hr/>
	Fr. 255.283,20

— per i docenti delle scuole elementari
125 persone a Fr. 180,— = Fr. 22.500,—
(al 65 %)

Fr. 14.625,— +
<hr/>

Totale	Fr.	<hr/>	269.908,20
--------	-----	-------	------------

2) per l'indennità ai figli

— per i dipendenti dello Stato ed i docenti delle scuole cantonali		
1840 figli a Fr. 120,— (480 — 360) =	Fr.	220.800,—
2,4 % AVS	Fr.	5.299,20 +
	Fr.	<u>226.099,20</u>
— per i docenti delle scuole elementari		
175 figli a Fr. 120,— = Fr. 21.000,—		
(al 65 %)	Fr.	13.650,— +
	Fr.	<u>239.749,20</u>

B) Per il compenso di Fr. 600,—

— per i dipendenti dello Stato ed i docenti delle scuole cantonali		
2327 persone a Fr. 600,—	= Fr.	1.396.200,—
2,4 % AVS	Fr.	33.508,80
— per i docenti incaricati con orario ridotto (media di Fr. 200,— ciascuno)		
108 persone a Fr. 200,—	Fr.	21.600,—
2,4 % AVS	Fr.	518,40
— per i docenti delle scuole elementari e degli asili		
706 persone a Fr. 600,— (al 65 %)	Fr.	275.340,—
	Fr.	<u>1.727.167,20</u>
	Fr.	<u>2.236.824,60</u>

che viene ad aggiungersi alla spesa globale (gennaio 1962) per il personale dello Stato (e per i Consiglieri di Stato e magistrati) di 34,290 milioni di franchi.

Riteniamo di avere con gli annessi disegni di legge soddisfatto in modo equo ed adeguato, nella misura che riusciva fattibile con una soluzione transitoria, le aspettative dei dipendenti dello Stato, conciliandole, secondo l'imperativo di sempre in materia di revisione delle leggi organiche, con la capacità dell'erario cantonale. Consideriamo altresì evasa la mozione degli on. Bignasca e confirmatari del 16 febbraio 1961, concernente la modificazione degli art. 13 e 14 della legge sugli stipendi.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per esprimermi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Consigliere Segretario di Stato :
Zorzi

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un compenso
agli impiegati dello Stato ed ai docenti per l'anno 1962

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 gennaio 1962 n. 1026 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

**Campo di
applicazione**

Le norme del presente decreto legislativo sono applicabili agli impiegati ed ai docenti sottoposti alla legge del 5 novembre 1954 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 2

**Compenso per
l'anno 1962**

Gli impiegati dello Stato ed i docenti percepiscono, per l'anno 1962, oltre allo stipendio ed alle indennità stabilite dalle leggi in vigore, un compenso unico di Fr. 600,—.

Questo compenso non viene incorporato nel guadagno assicurato ai sensi della vigente legge sulla Cassa pensione.

Su di esso non viene corrisposta indennità di carovita.

Art. 3

**Scuole elementari
e case dei
bambini**

Il compenso per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini è pagato integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini.

Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

Art. 4

**Concessione
del credito e
modalità di
pagamento**

Il relativo credito verrà iscritto nel preventivo 1962, alle rispettive voci dei Dipartimenti.

Il compenso viene versato in rate trimestrali posticipate. Esso viene corrisposto pro rata ai dipendenti che sono al servizio dello Stato soltanto per una parte di un trimestre.

Art. 5

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1962.

LEGGE

che modifica quella sugli stipendi degli impiegati dello Stato
e dei docenti del 5 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 gennaio 1962 n. 1026 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 13 e 14 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 13

**Indennità
familiare**

¹ Il dipendente ammogliato ha diritto a una indennità familiare annua di Fr. 480,—.

² Hanno pure diritto all'indennità familiare i vedovi, le vedove, i divorziati e i separati con i figli di età inferiore ai 20 anni o con figli di età superiore riconosciuti permanentemente invalidi a loro carico, i divorziati che forniscono gli alimenti alle ex mogli e ai figli, i celibi e le nubili cui incombono oneri legali ed effettivi di assistenza.

Art. 14

**Indennità
per i figli**

¹ Il dipendente ha diritto a una indennità annua di Fr. 480,— per ciascun figlio di età inferiore ai 20 anni o di età superiore riconosciuto permanentemente invalido, che non esercita un'attività lucrativa. Il diritto all'indennità spetta solo per i figli che sono totalmente a suo carico.

² L'indennità è versata a contare dal mese successivo a quello della nascita e cessa alla fine del mese successivo a quello in cui il figlio compie i 20 anni, rispettivamente a quello in cui cessano le condizioni di invalidità.

³ Sono considerati figli, ai sensi del presente articolo :

- a) il figlio legittimo o legittimato;
- b) il figlio adottivo;
- c) il figliastro;
- d) il figlio naturale;
- e) l'abiatco, quando i genitori non possono provvedere al suo mantenimento.

Art. 2. — E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo del 9 ottobre 1961 concernente l'assegnazione di indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati statali.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1962.

